

Sintesi

Disposizioni in materia di regolamentazione della surrogazione di maternità

Articolo 29

La proposta mira a introdurre una riforma della legge n. 40 del 2004 con una parziale depenalizzazione della maternità surrogata in caso di sottoscrizione di un *Patto di gravidanza*, per cui viene introdotta una assai dettagliata regolamentazione sotto rigoroso controllo giurisdizionale. Si tratta di un modello di disciplina che tenta di affrontare – alla luce delle principali soluzioni offerte dal diritto comparato – alcuni dei nodi critici dell’istituto della surrogazione di maternità, quali ad esempio: il divieto di intermediazione commerciale, che viene mantenuto; il necessario controllo pubblicitario sull’intero procedimento, che viene assicurato mediante la previsione di un intervento del giudice, in ogni sua fase, analogamente a quanto avviene in Grecia e, almeno in parte, nel Regno Unito (controllo che si è preferito affidare al giudice, anche mediante nomina di un ausiliario, rispetto alla diversa ipotesi recata dalla recente legge portoghese, che istituisce una Autorità amministrativa indipendente); la particolare attenzione per lo specifico valore della relazione di gravidanza, e dunque per la dignità della donna, riconosciuta e tutelata (come affermato da ultimo dal Tribunale costituzionale portoghese nella fondamentale decisione del 24 aprile 2018) nella sua dimensione di autodeterminazione solidale e responsabile ad assumere uno specifico compito di cura nei confronti dei genitori e della nascita o del nascituro. L’inquadramento della surrogazione di maternità nell’ambito delle relazioni familiari e di cura – che supera l’alternativa rigida tra modello commerciale e modello solidaristico, entrambi incapaci di restituire a pieno la complessità delle relazioni che la surrogazione mobilita – ha infine consentito di elaborare un modello disciplinare che riconosce il valore di tutte le relazioni coinvolte nella fattispecie di surrogazione, ivi compresa, soprattutto, quella tra la gestante e il nato. In conseguenza, il progetto di legge chiarisce la natura del patto come *accordo di diritto di famiglia*, definisce in dettaglio *i requisiti oggettivi e soggettivi* per l’accesso alla misura volti ad assicurare in concreto *la libertà di scelta della donna*, pone *la donna in gravidanza al centro della fattispecie*, regola il procedimento di formazione e di verifica della volontà delle parti sotto *il controllo del giudice*, prevede un *ausiliario del giudice* quale soggetto preposto non solo alla verifica e al controllo ma anche all’*ausilio delle parti*, assicura alla donna in gravidanza *il diritto al ripensamento* e riconosce infine *la natura familiare* del legame fra la stessa e il nato, con protezione giuridica del diritto di conoscersi (diritto a conoscere le proprie origini e la verità sulla propria nascita) e del *reciproco diritto di visita*.